



## Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

### Contributi agli investimenti per il trasporto ferroviario combinato di merci

#### Linee guida e condizioni

##### BASI LEGALI:

- **LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO DI MERCI DA PARTE DI IMPRESE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE (LEGGE SUL TRASPORTO DI MERCI, LTM; RS 742.41)**
- **ORDINANZA CONCERNENTE IL TRASPORTO DI MERCI DA PARTE DI IMPRESE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE (ORDINANZA SUL TRASPORTO DI MERCI, OTM; RS 742.411)**
- **LEGGE FEDERALE SULLE FERROVIE (LFERR; RS 742.101)**
- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPubB, CSC 872.150)**

#### **Art. 30** Trasporto ferroviario combinato di merci

- <sup>1</sup> Il Cantone può concedere contributi per la costruzione, l'acquisto o il rinnovo di impianti utili al trasferimento di merci su ferrovia nel trasporto ferroviario combinato di merci.
- <sup>2</sup> La definizione, i presupposti, i costi computabili nonché gli oneri e le condizioni per la promozione del trasporto ferroviario combinato di merci si conformano alle disposizioni in materia della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione nella misura in cui il Cantone non emani disposizioni divergenti.
- <sup>3</sup> Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'esecuzione del progetto o dell'acquisto (art. 32 cpv. 1 LTPubb e art. 13 cpv. 1 OTPubb).

#### **CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI**

Il traffico combinato o intermodale consiste nel trasporto di container o veicoli (per es. un autocarro) tramite un diverso vettore (per es. su rotaia). Per quanto riguarda la circolazione delle merci si distingue il trasporto combinato (TC) accompagnato e non accompagnato.

Il *trasporto combinato accompagnato* corrisponde al trasporto di un veicolo a motore accompagnato dal suo conducente tramite un diverso vettore (per es. treno o traghetto). Nel traffico merci transalpino, con questo termine ci si riferisce al carico su vagoni ferroviario di interi autocarri e autoarticolati, il cui conducente viaggia in una carrozza di accompagnamento separata (strada viaggiante, Rola).

Il *trasporto combinato non accompagnato* consiste nel trasporto di un veicolo a motore non accompagnato dal suo conducente tramite un diverso vettore (per es. traghetto o treno) oppure il trasporto di container e casse mobili con diversi vettori (per es. strada-rotaia o fiume-rotaia).

### **Requisiti**

Secondo l'articolo 30 capoverso 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi per la costruzione, l'acquisto o il rinnovo di impianti utili al trasferimento di merci su ferrovia nel trasporto ferroviario combinato di merci. Per contro, non possono essere concessi contributi alla manutenzione e all'esercizio di progetti (art. 32 cpv. 1 OTPubb; art. 7 cpv. 3 OTM). La definizione di impianti del trasporto combinato deriva dall'articolo 30 capoverso 2 LTPubb in combinato disposto con l'articolo 2 lettere a e b OTM (*impianti di trasbordo TC*: installazioni fisse e attrezzature di trasbordo, veicoli compresi, utilizzati per il trasbordo di contenitori da un vettore all'altro).

### **Costi computabili e calcolo**

Ai sensi dell'articolo 30 capoverso 3 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali per il trasporto ferroviario combinato di merci ammonta al 50 per cento dei costi computabili.

#### *Cofinanziamento da parte della Confederazione*

La definizione, i presupposti, i costi computabili nonché gli oneri e le condizioni per la promozione del trasporto ferroviario combinato di merci si conformano al diritto federale qualora la Confederazione cofinanzi le misure (art. 30 cpv. 2 LTPubb in combinato disposto con art. 2 lett. a e b OTM; art. 7 cpv. 1–3 OTM). Ai costi computabili di misure quali strutture fisse, veicoli o apparecchiature di trasbordo del trasporto ferroviario combinato di merci che la Confederazione cofinanzia viene concesso un contributo del 40 per cento (art. 31 cpv. 1 OTPubb).

#### *Nessun cofinanziamento da parte della Confederazione*

In caso di misure del trasporto ferroviario combinato di merci che la Confederazione non cofinanzia, i costi direttamente necessari per l'utilizzo (esercizio) di un impianto sono integralmente computabili. Ai costi computabili di misure quali strutture fisse, apparecchiature di trasbordo o contenitori di trasporto viene concesso un contributo del 50 per cento (art. 31 cpv. 2 OTPubb).

## **CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO COMBINATO DI MERCI**

I contributi agli investimenti garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi agli investimenti (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 33 cpv. 1 LTPubb). Il richiedente o altre parti interessate alla misura sono tenuti ad apportare adeguate prestazioni proprie (art. 31 cpv. 1 LTPubb).

I contributi di promozione sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 14 cpv. 1 OTPubb). Si può agire in deroga a tale disposizione qualora la Confederazione preveda termini più lunghi.

Non vengono concessi contributi se già prima che venga garantito il contributo la costruzione dell'impianto comincia o vengono effettuati acquisti od ordinazioni, a meno che il Cantone non abbia autorizzato a iniziare i lavori in anticipo o a procedere in anticipo ad acquisti od ordinazioni, laddove l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 32 cpv. 2 e cpv. 3 LTPubb).

Se progetti che beneficiano di sostegno cantonale vengono sottratti alla loro destinazione o utilizzati in modo contrario al loro scopo, i contributi devono immediatamente essere restituiti pro quota al Cantone (art. 34 cpv. 1 LTPubb). In casi eccezionali, su richiesta il Cantone può prescindere da un rimborso (art. 34 cpv. 2 LTPubb). Per il calcolo dell'importo da rimborsare si considera un ammortamento lineare annuo pari al 5 per cento del contributo cantonale concesso.

## REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo [foerderbeitraege@aev.gr.ch](mailto:foerderbeitraege@aev.gr.ch).
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.
- Dopo il completamento del progetto, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

## DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda (analogamente alla Confederazione; eventualmente con assegnazione federale)
- Preventivo dettagliato dei costi
- Planimetria

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

## INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.